

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Enterprise Liability –

Responsabilità Ambientale Insediamenti"

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre la copertura della Responsabilità Ambientale Insediamenti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato da una attività diversa rispetto a quella dichiarata e svolta nello stabilimento.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del Contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa, secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della Polizza.

Il Premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per Periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del Premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del: 1% per tutti i frazionamenti.

Puoi pagare il Premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i Contratti di Assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun Contratto.

Il Premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del Premio o della rata di Premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

In assenza di disdetta inviata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il Contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il Contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la Polizza?

Il Contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel Contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel Contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Allianz Enterprise Liability – Responsabilità Ambientale Insedimenti"

10/01/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Sezione Responsabilità Civile Inquinamento: Per le informazioni di dettaglio, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione (Pag. 7, Sez.3, artt. da 3.1 a 3.4)

Sezione Spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale: Per le informazioni di dettaglio, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione (Pag. 8, Sez. 4, artt. da 4.1 a 4.4).

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

La concedibilità delle opzioni sottoindicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa

Sezione Responsabilità Civile Inquinamento: Clausola Particolare Belfor (Condizioni di Assicurazione, Pag.10, Sez.7)

Sezione Spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale: Spese per interventi di bonifica interni allo stabilimento (Condizioni di Assicurazione, Pag.8, Sez. 4, art. 4.3)

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La concedibilità delle opzioni sottoindicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa.

Sezione Responsabilità Civile Inquinamento: Beni all'interno dello stabilimento assicurato (Condizioni di Assicurazione, di seguito CA, Pag. 9, Sez.6, art. 6.1); Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi (CA, Pag.9, Sez.6, art.6.2); Committenza del trasporto di merci pericolose (CA, Pag. 10, Sez.6, art.6.3).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

	Ci sono limiti di copertura?
	Esclusioni generali comuni a tutte le Sezioni/Garanzie: Sono esclusi i danni e/o le spese: causati da attività svolte all'interno dello stabilimento; causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello stabilimento; causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi; causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello stabilimento; causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi; causati da amianto; derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi; causati da sostanza radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli articoli 2.6 e 2.21; causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento; causati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello stabilimento; i danni di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario. Restano invece compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un evento Cyber così come definito nel Glossario; verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie. Non sono altresì comprese: la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PFCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorotanoico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito; la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, atti maliziosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata); la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia; la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma e il sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco. Esclusioni specifiche (eventualmente derogabili) per tipologia di garanzia prestata: Non sono previste esclusioni specifiche.
	SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO
	Sezione Responsabilità Civile da Inquinamento: massimali da 100.000 a 50.000.000; Franchigie da 500 a 50.000
	Sezione Spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale: da 100.000 a 50.000.000; Franchigie da 500 a 50.000
	Tutti i valori sopraindicati sono espressi in euro
	A chi è rivolto questo prodotto?
	Il prodotto è rivolto alle imprese con fatturato inferiore a 500 mio €.
	Quali costi devo sostenere?
	La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi: Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi: In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona Giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Tassazione delle somme percepite: Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.
--

Allianz Enterprise Liability

Responsabilita' Ambientale Insediamenti

Assicurazione Responsabilita' civile generale

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 124 - 01 - 28/09/2024

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: insieme delle garanzie prestate all'Assicurato tramite il Contratto.

Bonifica: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.

Condizioni originarie: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Contratto: insieme dei documenti che provano l'Assicurazione.

Danno Ambientale: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali.

Elemento interrato: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.

Epidemia: elevata diffusione, ben limitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origina virale, su di una ampia collettività di individui.

Evento Cyber:

- Violazione della Privacy: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati;
- Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema Informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività.

Massimale: la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva dell' Impresa per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione.

Matrici ambientali: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.

Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine effettuato in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi.

Messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.

Nanotecnologia: è definita come la progettazione, caratterizzazione, produzione e applicazione di strutture, dispositivi e sistemi di controllo di forma e dimensione su scala nanometrica.

Periodo di assicurazione: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.

Pandemia: la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.

Ripristino post Bonifica: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso.

Ripristino del Danno Ambientale: insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:

- **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
- **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
- **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo.

Risorse Naturali:

- le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;

Glossario

- le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- il suolo e sottosuolo.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo delle coperture assicurative allegato al Contratto di Assicurazione.

Scoperto: parte del danno risarcibile/indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale.

Servizi naturali: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività.

Spese: le Spese effettivamente sostenute.

Insedimento Industriale: il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

Definizione valida solo per la sezione "Responsabilità Civile da Inquinamento":

Sinistro: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Definizione valida solo per la sezione "Spese per gli interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale":

Sinistro: l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Definizione valida solo per la Garanzia Opzionale Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi:

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che il contenuto del Contratto di Assicurazione dipenderà dalle coperture effettivamente acquistate dal Contraente e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

1. DEFINIZIONI	4
2. CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	4
3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO	7
4. SEZIONE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE	8
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	8
6. GARANZIE OPZIONALI (OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA)	9
7. CLAUSOLA PARTICOLARE BELFOR	10

Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute in Polizza, sono stampate con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di Polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario.

2. CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 2.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.2 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.3 - Dichiarazioni inesatte ed omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.4 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 2.5 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Scheda di Polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 2.6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 2.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.8 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica europea.

Art. 2.9 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato in Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Impresa per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Condizioni di assicurazione

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione dell'Impresa per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.10 - Scoperto/Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato Scheda di Polizza.

Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato in Scheda di Polizza, opererà lo Scoperto/Franchigia previsti per la sezione "Responsabilità Civile da Inquinamento".

Art. 2.11 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, l'Impresa terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dall'Impresa, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 2.12 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 2.13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione dell'Impresa entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 codice civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 codice civile).

Art. 2.14 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con l'Impresa in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, all'Impresa o al perito da questa incaricato:

- la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento dell'Impresa per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli interventi. Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con l'Impresa).

Art. 2.15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.16 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnato il Contratto.

Art. 2.17 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.18 - Proroga dell'Assicurazione

La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Polizza.

Art. 2.19 - Ispezioni tecniche e documentazione

L'Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 2.20 - Regolazione del Premio

Il Premio, calcolato in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili dichiarati dal Contraente, viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati, fermo restando il Premio minimo comunque dovuto;
- regolato, alla fine di ciascun Periodo annuo di assicurazione o della minor durata del Contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto nel contratto, la variazione a consuntivo degli elementi variabili, ovvero:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, i compensi riconosciuti all'azienda somministratrice e le retribuzioni dei lavoratori in distacco;
- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli ulteriori elementi variabili, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, eventualmente indicati in Scheda di Polizza.

Le eventuali differenze attive risultanti dalla regolazione rispetto al Premio anticipato in via provvisoria devono essere pagate entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione effettuata dall'Impresa.

Resta fermo Premio minimo indicato alla voce Totali in Scheda di Polizza, intendendosi come tale la somma dovuta all'Impresa per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo prestabilito).

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, l'Impresa può concedere un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso inutilmente il quale può procedere alla risoluzione della copertura con preavviso di almeno 15 giorni;
- il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha la facoltà di risolvere il Contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione del Premio e denunciati dopo la cessazione del Contratto.

c) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 2.21 - Adeguamento automatico annuale (valido se richiamato in Scheda di Polizza)

Il Premio indicato nella Scheda di Polizza, **è aumentato del 2.5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa**, della percentuale - **solo se superiore** - **calcolata rapportando** l'indice ISTAT di riferimento annuale (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'indice ISTAT mensile immediatamente precedente (l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'Istat). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento i Massimali, i Limiti ed i sotto-Limiti, le Franchigie e i minimi Scoperti indicati in Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.22 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare all'Impresa, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Impresa potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dall'Assicurazione.

Art. 2.23 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 2.24 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO

Art. 3.1 - Definizione valida solo per la presente sezione

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 3.2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 3.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- e persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività indicata in Scheda di Polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 del codice penale):

Condizioni di assicurazione

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
 - prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile)
- che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività indicata di Scheda di Polizza.

Art. 3.4 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

4. SEZIONE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

Art. 4.1 - Definizione valida solo per la presente sezione:

"Sinistro": l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. 4.2 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'articolo 4.3, l'Impresa rimborserà all'Assicurato:

1. sino alla concorrenza del Massimale indicato in Scheda di Polizza, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
2. sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto 1 della Scheda di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato all'Impresa nei termini previsti dall'articolo 2.13.

Art. 4.3 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato al punto 2 della Scheda di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 4.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Impresa rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 5.1 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende danni o le Spese:

- a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) causati da amianto;
- g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;

Condizioni di assicurazione

- h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli articoli 2.6 e 2.21;
- j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- k) causati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- l) i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nel Glossario. Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nel Glossario;
- m) verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

Altresì, l'Assicurazione non comprende:

- n) la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PFCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito;
- o) la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata);
- p) la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia;
- q) la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

6. GARANZIE OPZIONALI (OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA)

Art. 6.1 - Beni all'interno dello stabilimento assicurato

A deroga dell'esclusione di cui all'articolo 5.1 lettera k) e alle condizioni stabilite nella presente Assicurazione, la stessa è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati Scheda di Polizza.

Art. 6.2 - Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell'articolo 5.1 lettera a), l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle sostanze indicate in Scheda di Polizza.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di "Inquinamento" s'intende abrogata e sostituita dalla seguente:

- **"Inquinamento"**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata.

Sempre limitatamente alla presente estensione di garanzia l'articolo 2.17 s'intende abrogato e così sostituito:

"L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea compresa la Svizzera".

Condizioni di assicurazione

Art. 6.3 - Committenza del trasporto di merci pericolose

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Assicurazione, ed a parziale deroga dell'articolo 5.1 lettera a) e lettera b), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute indicate in Polizza.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati in Scheda di Polizza.

7. CLAUSOLA PARTICOLARE BELFOR

La seguente clausola è sempre operante

Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento - servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro

Premesso che:

- è stata predisposta una convenzione con la spett.le BELFOR Italia S.r.l., filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento,
- tale convenzione prevede che il Contraente/Assicurato diventi membro del programma di "Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento" che garantisce il supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l. in caso di emergenza che renda necessario un intervento di messa in sicurezza d'emergenza a seguito di inquinamento,

si conviene tra le parti che, fermi gli obblighi previsti in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente potranno contattare la società BELFOR Italia per attivare il suo intervento.

Una volta attivato il servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento", l'Assicurato o il Contraente potranno richiedere l'intervento di BELFOR Italia chiamando il numero verde **800 820 189** attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

A fronte dell'utilizzo del servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento" l'Impresa concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico dell'Impresa i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.

Qualora la convenzione Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento" dovesse venir meno, la Società ha, in ogni momento, la facoltà di comunicare all'Assicurato la inoperatività del servizio oggetto della presente Clausola Particolare con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi mezzo di lettera raccomandata RR.

1. Attivazione del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento

Una volta attivato il servizio, il Contraente/Assicurato riceverà da BELFOR Italia il Kit Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento contenente:

- membership card con il proprio codice identificativo che dovrà essere comunicato, in caso di emergenza, per le richieste di supporto,
- opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio,
- vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro inquinamento.

2. Cosa fare in caso di sinistro inquinamento

In caso di sinistro inquinamento, il Contraente/Assicurato:

deve contattare immediatamente il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno,

deve comunicare i propri dati, il codice identificativo riportato sulla membership card e/o il numero della polizza ed un recapito telefonico, riceve immediato supporto tecnico da un Responsabile Tecnico BELFOR, che concorderà tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).

Condizioni di assicurazione

In occasione del sopralluogo operativo il Responsabile Tecnico BELFOR:

- identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell'attività;
- emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale;
- si attiverà per predisporre le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.

3. Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento in caso di emergenza inquinamento

In caso di evento, a seguito del quale derivi e/o insorga l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge, e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente/Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento di BELFOR Italia per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, contattando il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

In seguito a tale richiesta di intervento, BELFOR Italia provvederà, in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati, a:

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- descrivere le attività di consulenza ed interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale.

- a) In caso di sinistro indennizzabile i costi per le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, così come definita in polizza, saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, verranno rimborsati all'Assicurato dall'Impresa.
- b) In caso di sinistro non indennizzabile il Contraente/Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi in ogni caso dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico dell'Impresa i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.

4. Informazioni sul servizio - Servizio trasparenza

Ogni prestazione d'opera di BELFOR Italia non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto.

I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti.

La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia resta ad esclusivo carico della stessa.

BELFOR Italia opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento.

BELFOR Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

